

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 3640**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa del senatore SCALERA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 NOVEMBRE 2005**

—————

Disposizioni per lo sport nella scuola

—————

ONOREVOLI SENATORI. - È necessario superare il principio per cui lo sport importa soltanto come fenomeno agonistico e considerare un legame strumentale tra l'attività sportiva dilettantistica e i diritti fondamentali previsti dalla Costituzione, quali il diritto alla salute, alla formazione personale e sociale.

In questo senso si è espresso anche il Consiglio d'Europa con la raccomandazione n. 588 nel 1970 relativamente allo «sport per tutti» e, successivamente, con la «Carta d'Europa dello sport per tutti» approvata a Bruxelles il 20 marzo 1975.

Per questi motivi lo sport deve essere promosso nella scuola a tutti i livelli. La necessità e l'urgenza di intervento dipendono dal rischio di disperdere preziose energie rappresentate dall'entusiasmo con cui molti operatori continuano, anche in assenza di una legislazione adeguata, ad esercitare questa attività. Il presente disegno di legge riguarda l'educazione motoria nella scuola e specifica le modalità di insegnamento nella scuola del ciclo primario e secondario.

Per la scuola dell'infanzia e la scuola primaria si prevedono tre ore di insegnamento obbligatorio e tre di insegnamento facoltativo fuori dal normale orario scolastico. Il progetto prevede che lo stato promuove l'attività fisicomotoria quale momento formativo educativo ed opera interventi diretti, finalizzati ad assicurare le condizioni affinché gli alunni possano svolgere attività sportive nella scuola.

L'educazione motoria, con l'assistenza dei servizi di medicina scolastica e sportiva, sarà parte integrante del programma educativo nelle scuole di ogni ordine e grado.

Le linee guida sono le seguenti:

a) l'educazione motoria nella scuola dell'infanzia è sviluppata esclusivamente come attività ludica;

b) l'educazione motoria nella scuola primaria è sviluppata come attività ludica ma caratterizzata dalla cultura dei valori dello sport, solo a decorrere dal secondo ciclo dell'istruzione primaria, è consentito iniziare una educazione prepositiva, secondo un programma prestabilito;

c) nella scuola secondaria di primo grado, oltre all'educazione fisica si deve comprendere l'avviamento alla pratica sportiva, con un programma che consenta di conoscere il maggior numero di discipline sportive;

d) nella scuola del ciclo secondario, unitamente all'educazione fisica, si dovrà puntare all'assestamento delle attitudini e delle preferenze verso la pratica dei vari sport, nonché privilegiare l'organizzazione di manifestazioni e tornei scolastici ed un programma di cultura e formazione sportiva.

Pertanto l'educazione motoria nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria, e fisica nella scuola secondaria di primo grado e nel ciclo secondario, comprenderà tre ore settimanali di insegnamento obbligatorio e tre ore di insegnamento integrativo, facoltativo per gli alunni, e fuori del normale orario scolastico.

Quanto all'assicurazione, nelle scuole di ogni ordine e grado il personale direttivo, docente e non docente, e gli alunni saranno assicurati per gli eventi dannosi connessi alle attività fisiche e sportive scolastiche, svolte in orario extrascolastico, compresi gli infortuni *in itinere* ai sensi dell'articolo 2 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni del lavoro e le malattie professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

*(Sport nella scuola)*

1. Lo Stato, nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto di quelle delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, promuove l'attività fisico-motoria quale momento formativo ed opera interventi diretti, finalizzati ad assicurare le condizioni affinché gli alunni possano svolgere attività sportive nella scuola.

2. L'educazione motoria, con l'assistenza dei servizi di medicina scolastica e sportiva, è parte integrante del programma educativo nelle scuole di ogni ordine e grado.

3. L'educazione motoria nella scuola si sviluppa con i seguenti caratteri:

a) l'educazione motoria nella scuola dell'infanzia è sviluppata esclusivamente come attività ludica;

b) l'educazione motoria nella scuola primaria è sviluppata come attività ludica, ma caratterizzata dalla cultura dei valori dello sport; a decorrere dal secondo ciclo dell'istruzione primaria, è consentito iniziare una educazione prepositiva, secondo un programma prestabilito;

c) nella scuola secondaria di primo grado, oltre all'educazione fisica si deve comprendere l'avviamento alla pratica sportiva, con un programma che consenta di conoscere il maggior numero di discipline sportive;

d) nella scuola del secondo ciclo, unitamente all'educazione fisica, si dovrà puntare all'assestamento delle attitudini e delle preferenze verso la pratica dei vari sport, nonché privilegiare l'organizzazione di mani-

festazioni e tornei scolastici ed un programma di cultura e formazione sportiva.

4. L'educazione motoria nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria, e fisica nella scuola secondaria di primo grado e del secondo ciclo, comprende tre ore settimanali di insegnamento obbligatorio e tre ore di insegnamento integrativo, facoltativo per gli alunni, e fuori del normale orario scolastico.

5. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono fissate le modalità di espletamento dell'insegnamento obbligatorio ed integrativo, che deve essere svolto dai docenti delle singole scuole media e secondaria superiore o da quelli in soprannumero o appartenenti alle dotazioni organiche aggiuntive di cui all'articolo 14 della legge 20 maggio 1982, n. 270, come modificato dalla legge 7 marzo 1986, n. 66.

6. Per l'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria hanno titolo di accesso nei concorsi al ruolo di docenti o al conferimento di supplenze i diplomati nei corsi di laurea e di diploma in scienze motorie, di cui al decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178.

7. Nelle scuole di ogni ordine e grado il personale direttivo, docente e non docente, e gli alunni sono assicurati attraverso le regioni per:

a) gli eventi dannosi connessi alle attività fisiche e sportive scolastiche, svolte in orario extrascolastico, compresi gli infortuni *in itinere* ai sensi dell'articolo 2 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni del lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni;

b) contro i rischi di responsabilità civile, in relazione ad eventi verificatisi nel corso dello svolgimento delle attività di cui alla lettera a).

8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite:

a) le modalità di copertura delle maggiori spese per l'insegnamento, attraverso l'utilizzazione di una parte dei fondi che il Ministero dell'economia e delle finanze riceve dal concorso pronostici Totocalcio;

b) d'intesa con le regioni, i meccanismi assicurativi per la copertura dei rischi di infortunio e di responsabilità civile.

## Art. 2.

### *(Copertura finanziaria)*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 10 milioni di euro per ognuno degli anni 2005, 2006 e 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.





